

A
Tutti i Clienti

Bressanone 07/10/2021

CIRCOLARE DESCRITTIVA SUI NUOVI ADEMPIMENTI PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO

Dott. Manfred Psailer
Dott. Oliver Geier

Dott. Norman Damiani
Dott. Lukas Achammer
Dott. Valentin Oberhollenzer
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher
Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Milano / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Gentile Cliente,

lo scorso mercoledì 22 settembre, è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Il decreto, appena emanato, presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Questa è la disciplina (che può essere soggetta a ulteriori cambiamenti):

1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro,

l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;

4. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, il datore di lavoro deve definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, **questo studio consiglia** di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, **a tutta la popolazione lavorativa**. A tal fine si potrà procedere sia con l'acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l'app da scaricare:

- a. Per Android su

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>

- b. Per IOS <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore di lavoro o un suo delegato, in allegato vi è l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (anch'esso in allegato);

5. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
7. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;

8. Per coloro che lavorano sempre in smart working non è necessario avere il green pass, che serve per accedere ai luoghi di lavoro; in ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.
9. Ad ogni buon conto è necessario evidenziare che l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
10. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
11. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Inoltre, Vi consigliamo di consultare il Vostro esperto di sicurezza sul lavoro in merito.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Psaier Geier Partner

FACSIMILE DELEGA AL LAVORATORE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

residente in via _____ CAP _____ Città _____

Codice Fiscale _____

Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____

residente in via _____ CAP _____ Città _____

Codice Fiscale _____

Titolare di rapporto di lavoro autonomo/subordinato (selezionare la casistica corrispondente) con qualifica di _____ a far data dal _____

al controllo della certificazione verde degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal decreto legge n. 105/2021, dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dall'art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

Operazioni a carico del delegato:

- verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro;
- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal green pass;
- verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'app.

Luogo e Data _____

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

FACSIMILE INFORMATIVA AL LAVORATORE

PREMESSO CHE

- ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione green pass di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- Lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del _____
- le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70.

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Al fine della verifica del green pass:

- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code;
- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione cartacea di esenzione dal green pass fino al 30.09.2021;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione di esenzione dal Green pass attraverso la lettura del QR code a partire dall' 1.10.2021.

Attenzione: *in entrambi i casi il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.*

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

1. l'incaricato al controllo chiederà all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. tramite la app, funzionante anche senza connessione internet, verrà letto il QR code e ne verrà verificata l'autenticità;
3. avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute:
 - nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - validità del certificato.

Il soggetto incaricato potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Attenzione:

- è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- è vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati;
- tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

- è vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del green pass.

Il soggetto incaricato procede, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione della Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19").

Luogo e Data _____

Firma del Datore di lavoro

Firma del lavoratore

REGISTRO VERIFICHE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

DATA VERIFICA: _____

NOME OPERATORE: _____

Soggetto Verificato

Momento della verifica

Esito della verifica

(Durante l'accesso o quando il lavoratore è già dentro i locali aziendali)

FIRMA _____